

Il Tribunale di Firenze

in composizione monocratica

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 21.12.2005, osserva quanto segue.

L'Associazione Stampa Toscana ha proposto ricorso ex a. 28 s.l., deducendo che la convenuta Poligrafici Editoriale S.p.A. - Divisione La Nazione ha posto in essere condotta antisindacale, in quanto:

- in occasione di uno sciopero proclamato per i giorni 30.9.2005 e 1.10.2005, l'azienda ha fatto uscire il quotidiano "La Nazione" avvalendosi, in sostituzione dei giornalisti aderenti allo sciopero, di giornalisti professionisti assunti con contratto a termine, o persino di praticanti o soggetti non abilitati a svolgere la professione giornalistica;
- nella stessa occasione, il Direttore del quotidiano aveva rifiutato la pubblicazione di un comunicato sindacale, in violazione del disposto dell'a. 34 ccnl giornalisti.

La ricorrente ha pertanto chiesto, previo accertamento dell'antisindacalità del comportamento datoriale, ordinare alla convenuta di astenersene per il futuro, con pubblicazione del decreto giudiziale su vari giornali quotidiani.

La convenuta Poligrafici Editoriale S.p.A. - Divisione La Nazione ha contestato il ricorso, chiedendone il rigetto.

Assunte sommarie informazioni e autorizzato il deposito di memorie, le parti hanno discusso oralmente insistendo nelle rispettive conclusioni.

Preliminarmente, va ritenuta l'infondatezza della deduzione di parte resistente secondo cui sarebbe inammissibile una condanna per il futuro.

Per condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, *L'attualità della condotta antisindacale, che costituisce presupposto necessario per l'esperibilità dell'azione ex art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300, in quanto diretta ad una pronunzia costitutiva e non di mero accertamento, non è esclusa dall'esaurirsi della singola azione sindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di questi risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale.* (Cassazione civile, sez. lav., 2 giugno 1998, n. 5422); ne consegue l'ammissibilità della domanda ex a. 28 s.l., pur in presenza di un comportamento esaurito, stante la permanenza dei suoi effetti in relazione alla situazione di incertezza e alla possibilità di reiterazione del comportamento (cfr., al riguardo, Pret. Roma, 9 luglio 1994, in Riv. Giur. Lav. 1995, II, 64; Pret. Trento, 2 novembre 1993, in Dir. Lav. 1994, II, 499).

Nel merito, l'a. 34 ccni giornalisti prevede:
Il Comitato di redazione e il coordinamento dei Comitati possono chiedere almeno 3 ore avanti la chiusura della 1a edizione al direttore, o a chi lo sostituisce, l'inserimento dei loro comunicati sulle pubblicazioni dell'azienda. L'eventuale dissenso sull'opportunità della pubblicazione sarà risolto dal rappresentante statutario dell'Associazione regionale della stampa o, per quanto concerne le agenzie di stampa, di FNSI.
Tali comunicati dovranno contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi ai problemi sindacali dei giornalisti. Il sindacato del direttore del giornale, sul contenuto di tali comunicati, dovrà limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità di fronte alla legge.

E' pacifico che il 2 ottobre 2005 il Comitato di redazione ha richiesto al Direttore de "La Nazione" la pubblicazione di un comunicato sindacale; come è emerso anche dalle sommarie informazioni assunte, il Direttore ha rifiutato di pubblicare il comunicato nella sua



versione integrale, richiedendo a tal fine che venissero tagliate alcune frasi.

Poligrafici Editoriale S.p.A. - Divisione La Nazione sostiene in primo luogo che il rifiuto di pubblicazione integrale del comunicato è pienamente legittimo, posto che esso conteneva affermazioni fortemente critiche, al punto da poter essere ritenute diffamatorie.

Al riguardo, va peraltro rilevato che, ai sensi della norma collettiva, le controversie circa l'opportunità della pubblicazione sono risolte dal rappresentante statutario dell'Associazione regionale della stampa; la norma è chiara nell'indicare il rappresentante statutario come il soggetto cui è demandato il potere di risolvere eventuali contrasti circa la pubblicazione del comunicato sindacale, e pertanto non è condivisibile la tesi della convenuta secondo cui l'a.34 ccnl si limiterebbe a prevedere la sostituzione del Comitato di redazione con il secondo livello della organizzazione di categoria. Parimenti, l'osservazione di parte convenuta, secondo cui sarebbe inammissibile l'attribuzione di un potere decisionale al rappresentante (sia pure di secondo livello) di uno dei soggetti interessati alla controversia appare irrilevante alla luce dell'inequivoco testo della norma contrattuale; si ritiene quindi che, ferma restando la limitazione contrattuale del sindacato del direttore del giornale ai solo aspetti che investono la sua responsabilità di fronte alla legge, ogni dissenso relativo alla pubblicazione del comunicato resta attribuito alla competenza del citato rappresentante statutario.

Ciò premesso, Poligrafici Editoriale S.p.A. - Divisione La Nazione sostiene di aver correttamente espletato la procedura ex a. 34 ccnl; secondo la convenuta, infatti, il Direttore de "La Nazione" ebbe a

inviare al rappresentante statutario copia del comunicato evidenziando i tagli che egli riteneva necessari, senza ricevere alcuna risposta formale al riguardo.

In fatto, il componente del C.d.R. Bennucci ha riferito che il rappresentante statutario lo aveva informato di aver preso contatto con il direttore de "La Nazione", di avergli confermato la correttezza del comunicato e di aver ricevuto una risposta negativa alla richiesta di pubblicazione integrale. Tale ricostruzione non è smentita dalle informazioni assunte dal Direttore dr. Carrassi, il quale, nel confermare che gli fu comunicato che l'unico taglio accettato era quello dell'aggettivo "oltraggioso", ha riferito di non ricordare se ciò gli fu comunicato dal C.d.R. ovvero dal rappresentante statutario; può quindi ritenersi accertato che il rappresentante statutario, al quale era stato trasmesso il comunicato sindacale, ha confermato al Direttore del giornale l'opportunità della sua pubblicazione ai sensi dell'a. 34 ccnl.

Si ritiene pertanto che sia stata correttamente espletata la procedura prevista dall'a. 34 ccnl giornalisti, per la quale non è previsto alcun requisito formale (cfr. Trib. Milano decr. 7.6.2004 in Riv. Crit. Dir. Lav. 2004, 570, citata da parte ricorrente); ne consegue che la mancata pubblicazione del comunicato configura un comportamento idoneo a ledere un diritto sindacale riconosciuto dalla contrattazione collettiva.

Non può ritenersi che la successiva pubblicazione di analogo comunicato sull'edizione nazionale configuri adempimento dell'obbligo di pubblicazione ex a. 34 ccnl; la norma collettiva, infatti, impone l'immediata pubblicazione del comunicato sindacale, come si desume dal ristretto termine previsto per la relativa

richiesta (almeno 3 ore avanti la chiusura della 1a edizione). La circostanza che possa essersi verificato un malinteso tra il rappresentante statutario e il Direttore de "La Nazione", e che quest'ultimo, in assenza di comunicazioni formali, possa aver ritenuto non compiutamente espletata la procedura ex a. 34 ccnl giornalisti, non esclude l'oggettiva antisindacalità della condotta, per la quale, per consolidata giurisprudenza, non è necessario uno specifico intento soggettivo (cfr. anche la recente Cass. 17.4.2004 n. 7347).

Ne consegue la fondatezza del ricorso sul punto.

La ricorrente deduce altresì che Poligrafici Editoriale S.p.A. - Divisione La Nazione ha posto in essere comportamento antisindacale nel far uscire il quotidiano "La Nazione" nei giorni 1 e 2 ottobre 2005 avvalendosi dell'opera sia di dipendenti assunti a tempo determinato che di praticanti, o persino di un soggetto non iscritto al registro dei praticanti.

In fatto, risulta dai prospetti di parte convenuta, non contestati e sostanzialmente confermati dalle informazioni assunte, che nei giorni di sciopero (30.9 e 1.10.2005), oltre al direttore e al vicedirettore de "La Nazione" hanno prestato la loro attività 3 - 4 giornalisti con rapporto a tempo indeterminato e 6 giornalisti con rapporto a tempo determinato; ha altresì operato (svolgendo, come è emerso dalle sommarie informazioni assunte, normale attività di redazione pezzi e cucina redazionale) un soggetto che è risultato aver chiesto l'iscrizione nel registro praticanti presso l'Ordine dei giornalisti toscani (peraltro, ritirando poi la domanda e ripresentandola in altra regione) solo successivamente allo sciopero per cui è causa.

Si condivide la considerazione, svolta dal Tribunale di Firenze nel decreto in data 23.4.2001 prodotto da parte ricorrente, secondo cui i praticanti ... possono svolgere reale attività formativa soltanto in presenza di una redazione normalmente funzionante. L'improprio utilizzo di un soggetto, tra l'altro non ancora iscritto nel registro dei praticanti, in compiti redazionali in sostituzione dei giornalisti aderenti allo sciopero costituisce quindi un atto lesivo del diritto di sciopero.

Anche sotto tale profilo, va pertanto ritenuta la fondatezza del ricorso, con accertamento dell'antisindacalità della condotta datoriale nei termini di cui in motivazione; ai fini della rimozione degli effetti appare provvedimento idoneo l'ordine alla convenuta di astenersi nel futuro da analoghi comportamenti.

Seguono la soccombenza le spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'a. 28 l. 300/1970:

1. dichiara che Poligrafici Editoriale S.p.A. - Divisione La Nazione ha posto in essere comportamento antisindacale, in quanto: ha omesso di provvedere alla tempestiva pubblicazione, ex a. 34 con i giornalisti, del comunicato sindacale come richiesto in data 2.10.2005; ha utilizzato impropriamente personale in sostituzione di giornalisti aderenti allo sciopero;
2. ordina a Poligrafici Editoriale S.p.A. - Divisione La Nazione di astenersi da analoghi comportamenti;
3. condanna Poligrafici Editoriale S.p.A. - Divisione La Nazione, in persona del legale rappresentante,


al pagamento, a favore della ricorrente Associazione Stampa Toscana, delle spese processuali, liquidate in € 50,00 per spese, € 800,00 per diritti, € 1.200,00 per onorari, oltre spese generali ex a. 14 tariffa forense, IVA e CAP.

Si comunichi.

Firenze, 20 gennaio 2006

Il Giudice del lavoro

(dr. Vincenzo Nuvoli)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
FIRNZE li 20 GEN. 2006

IL CANCELLIERE
Anna 